Sent. n. 375/2024 pubbl. il 08/11/2024 Rep. n. 388/2024 del 08/11/2024 si prenoti a debito *ex* art. 146 dpr n. 115/60

E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

CRON 4993/2024

N. 529/2024 p.u.

LLQUIDATIONE CONTROLLATA



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,

procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno Presidente rel.

Dott. Gianluigi Canali Giudice

Dott.ssa Angelina Augusta Baldissera Giudice

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

ALAGLIDE S.R.L., in persona dell'amministratore unico LODA SIMON ROGER

Parte ricorrente

=000=--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

 ALAGLIDE S.R.L. in persona dell'amministratore unico Loda Simon Roger ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



## Sent. n. 375/2024 pubbl. il 08/11/2024 Rep. n. 388/2024 del 08/11/2024

E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice; conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso, Il tutto con la precisazione che nel corso della procedura su istanza dell'OCC potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

## P.O.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di ALAGLIDE S.R.L. (C.F. 03854180985), con sede legale in via Monsignor V. G. Moreni 87, Montichiari (BS), per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Simonetta Bruno;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. ANDREA PAGANI con studio in Via Cefalonia 70, Brescia, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

